

IVA

Credito Iva infrannuale: nuovo modello Iva TR e regole di utilizzo

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Con il [Provvedimento n. 64421/2019 del 19 marzo 2019](#) è stato aggiornato il **modello Iva TR** per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, oltre alle relative istruzioni.

Il modello accoglie le novità riguardanti il **Gruppo Iva**, ossia le disposizioni contenute nel titolo V-bis del **D.P.R. 633/1972** (articoli da [70-bis](#) a [70-duodecies](#)) che consentono **l'unione di più soggetti passivi d'imposta** stabiliti nel territorio dello Stato **sotto un'unica partita Iva**; tali soggetti, strettamente vincolati da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, devono manifestare un'esplicita **opzione vincolante** per un triennio e rinnovabile automaticamente.

Sono stati, pertanto, rivisti i **rispettivi campi del modello IVA TR**. Così, ad esempio, nel caso in cui l'istanza venga presentata da un Gruppo Iva, il **frontespizio** deve essere compilato riportando nel riquadro "Dati del contribuente" il **numero di partita Iva del Gruppo**, il codice dell'attività svolta in via prevalente dal medesimo e il codice natura giuridica 61.

Restano ferme, invece, le **condizioni per l'utilizzo del credito Iva infrannuale**. Il modello TR può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento un'eccedenza d'imposta detraibile d'importo **superiore a 2.582,28 euro** (importo esposto nel **rigo TC7**).

L'eccedenza di credito Iva infrannuale può essere richiesta **a rimborso** ovvero **utilizzata in compensazione** ([articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)) al verificarsi di **determinate condizioni**, riepilogate nel **quadro TD** del modello Iva TR:

- **Rigo TD1 – Aliquota media** – riservato ai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il **diritto al rimborso** o all'**utilizzo in compensazione** del credito Iva spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive **maggiorata del 10%** ([articolo 30, comma 2, lettera a](#));
- **Rigo TD2 – Operazioni non imponibili** – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli **articoli 8, 8-bis e 9**, nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un **ammontare superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo ([articolo 30, comma 2, lettera b](#));
- **Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili** – riservato ai contribuenti che hanno

effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di **beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3** del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili ([articolo 30, comma 2, lett. c](#));

- **Rigo TD4 – Soggetti non residenti** – riservato ai contribuenti che si sono **identificati direttamente in Italia** ai sensi dell'[articolo 35-ter](#) o che hanno formalmente nominato un **rappresentante fiscale** nello Stato ([articolo 30, comma 2, lett. e](#));
- **Rigo TD5 – Operazioni non soggette** – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, per un **importo superiore al 50%** dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, **prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto** di beni e relative prestazioni di intermediazione, **prestazioni di servizi accessorie** ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'[articolo 19, comma 3, lett. a-bis](#)).

Il modello deve essere presentato **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento** in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (invio **entro il 30 aprile 2019** per il **primo trimestre 2019**).

I soggetti interessati possono richiedere in tutto (o in parte) il **rimborso** di tale eccedenza ovvero optare per **l'utilizzo in compensazione con F24**.

Nel primo caso l'ammontare del credito richiesto a rimborso deve essere esposto nel **rigo TD6**. Le modalità di erogazione dei rimborsi sono disposte dall'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#):

- **fino a 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia** e senza ulteriori adempimenti;
- **oltre 30.000 euro** è possibile presentare l'istanza munita di **visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo** e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- la prestazione della garanzia è **obbligatoria** per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di **situazioni di rischio**.

Nel secondo caso, invece, l'ammontare del credito richiesto in compensazione deve essere esposto nel **rigo TD7** tenendo conto che:

- tale ammontare partecipa al **limite annuo di 700.000 euro** ([articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013](#));
- l'utilizzo del **credito Iva infrannuale** di importo fino a 5.000 euro può essere effettuato liberamente senza attendere il giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono;
- **al superamento del limite di 5.000 euro annui** (riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta) subentra l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti **a partire dal decimo giorno successivo a quello di**

presentazione dell'istanza;

- i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per **importi superiori a 5.000 euro annui** (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno **l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità**, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo;
- la **compensazione** richiede l'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate ed è vietata in caso di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.

Si ricorda, infine, che il **credito d'imposta** (annuale o infrannuale) maturato dal **Gruppo Iva** non può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.lgs. 241/1997](#), con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (ai sensi dell'[articolo 4, comma 4, D.M. 06.04.2018](#)).

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)